

Causa T-219/01 R

Commerzbank AG  
contro  
Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Decisione che nega l'accesso a taluni documenti —  
Ricevibilità del ricorso di merito»

Ordinanza del presidente del Tribunale 5 dicembre 2001 . . . . . II-3503

Massime dell'ordinanza

*Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale — Irrilevanza — Limiti — Domanda diretta a ottenere la sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che nega alla richiedente l'accesso a taluni documenti relativi all'archiviazione di un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE promosso nei confronti di talune altre imprese nonché la sospensione di un procedimento promosso nei suoi riguardi — Irricevibilità*

*(Artt. 81 CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)*

Il problema della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito non deve essere esaminato nell'ambito del procedimento sommario, poiché, diversamente, sarebbe pregiudicato il merito della causa. Può nondimeno rivelarsi necessario, qualora, come nella specie, venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale s'innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di tale ricorso.

In assenza di seri elementi che consentano di ritenere non esclusa la ricevibilità del ricorso nella causa principale, una domanda di provvedimenti urgenti diretta a ottenere la sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione, che nega alla richiedente l'accesso a taluni documenti relativi all'archiviazione di un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE promosso nei confronti di talune altre imprese, nonché la sospensione di un procedimento promosso nei suoi riguardi, è irricevibile.

Quanto al primo capo della domanda, una decisione che neghi alla richiedente l'accesso a taluni documenti relativi all'archiviazione di un procedimento di applicazione avviato nei confronti di altre imprese, non è idonea a produrre effetti giuridici tali da incidere immediatamente, e prima dell'eventuale adozione di una decisione acce-

tante un'infrazione dell'art. 81, n. 1, CE ed irrogante, se del caso, una sanzione nei suoi confronti, sugli interessi della richiedente.

Quanto al secondo capo della domanda, il giudice dell'urgenza non può, in linea di principio, accogliere una domanda di provvedimenti provvisori che mira ad impedire alla Commissione di esercitare i suoi poteri istruttori dopo l'avvio di una procedura amministrativa e addirittura prima che essa abbia adottato gli atti definitivi, di cui si desidera evitare l'esecuzione. Infatti, adottando misure di tal genere, il giudice dell'urgenza non si limiterebbe ad esercitare un controllo sulle attività dell'istituzione resistente, ma piuttosto si sostituirebbe a quest'ultima nell'esercizio di competenze di natura puramente amministrativa. Ne discende che la richiedente non può, in forza degli artt. 242 CE e 243 CE, chiedere che sia imposto all'istituzione resistente di non esercitare, anche solo in via provvisoria, i poteri che le competono nell'ambito di una procedura amministrativa. Un diritto di tal genere potrebbe essere riconosciuto alla richiedente solo nel caso in cui tale domanda contenesse elementi tali da consentire al giudice dell'urgenza di accertare l'esistenza di circostanze eccezionali, giustificanti l'adozione dei provvedimenti richiesti.

(v. punti 20, 41-42, 44)